Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, n. 10932

Svolgimento del processo

che:

- 1.- lâ??INPS si opponeva allâ??esecuzione intrapresa nei suoi confronti dallâ??avv. (*omissis*), per il recupero delle spese di registrazione di una ordinanza di assegnazione e delle relative spese di precetto. Lâ??opposizione veniva accolta dal giudice di pace, previo rigetto della eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito sollevata dalla (*omissis*).
- **2**. â?? La (*omissis*) proponeva appello deducendo innanzitutto lâ??incompetenza funzionale del giudice di pace, perchÃ" lâ??ordinanza del giudice di pace, che chiudeva la fase cautelare rigettando lâ??istanza di sospensione dellâ??efficacia sospensiva del titolo e assegnando termini per lâ??introduzione del giudizio di merito senza nullâ??altro precisare, avrebbe a suo dire ritenuto implicitamente la competenza del tribunale per il giudizio di merito.
- 3. â?? Lâ??appello della (*omissis*) veniva rigettato dal Tribunale di Foggia, che riteneva che correttamente lâ??INPS avesse instaurato la fase di merito dinanzi al giudice di pace in quanto giudice competente per valore, rispettando il termine indicato dal giudice della fase cautelare, e che lâ??opponente non avesse altro onere, a fronte della mancata indicazione del giudice competente per il merito, che quello del rispetto dei termini: in particolare, non avrebbe dovuto necessariamente instaurare il regolamento di competenza, ma semplicemente limitarsi ad adire il giudice competente. Nel merito, il tribunale osservava che lâ??ordinanza di assegnazione non costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitore (nel caso di specie, lâ??INPS) ma soltanto nei confronti del terzo, e tanto meno può costituire titolo esecutivo per le spese di registrazione, successive al processo esecutivo.
- **4**. â?? (*omissis*) ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dellâ??INPS, avverso la sentenza n. 658/2018 emessa dal Tribunale di Foggia il 2.3.2018.
- 5. â?? Resiste lâ??INPS con controricorso. Non sono state depositate memorie.
- **6**. â?? Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dellâ??art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, Ã" stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso.

Motivi della decisione

che:

- 7. â?? Il Collegio, esaminati gli atti, dichiara inammissibile il ricorso.
- **8.** â?? La sentenza del tribunale ha deciso sia sulla competenza che sul merito, ma Ã" stata impugnata solo in relazione alla competenza, e quindi avrebbe dovuto essere impugnata con il regolamento di competenza, e non con lâ??ordinario ricorso per cassazione, in conformità al costante orientamento di questa Corte sul punto che, prendendo le mosse da Cass. n. 1800 del 1970, Ã" stato costantemente confermato: â??Lâ??art. 43 c.p.c., che disciplina il regolamento facoltativo di competenza in relazione alle sentenze che abbiano pronunciato sulla competenza insieme con il merito, non attribuisce una assoluta ed indiscriminata facoltà di scelta tra il regolamento e lâ??impugnazione ordinaria, ma consente questâ??ultima soltanto quando, secondo il testuale dettato della norma, â??insieme con la pronunzia sulla competenza, si impugna quella sul meritoâ?•. Se perciò la sentenza venga impugnata limitatamente alla prima pronunzia, lâ??unico mezzo di impugnazione ammesso e il regolamento di competenza.â?•.
- **9**. â?? NÃ" Ã" possibile in concreto effettuare la conversione del ricorso in regolamento di competenza, come astrattamente possibile, in quanto la sentenza impugnata Ã" stata comunicata in data 2.3.2018, contestualmente alla pubblicazione avvenuta a mezzo di firma digitale, mentre il ricorso per cassazione Ã" stato notificato solo in data 13.8.2018, ovvero ben oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento previsto dallâ??art. 47 c.p.c., comma 2.
- 10. â?? Il ricorso avrebbe comunque un profilo di inammissibilità formale, per violazione dellâ??art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto, come rilevato nella proposta, la ricorrente con il motivo di ricorso, aspecifico in quanto non riproduce lâ??ordinanza del giudice di pace, deduce che questi fissando il termine per la riassunzione dopo la fase cautelare avrebbe (implicitamente) indicato come competente il Tribunale, laddove lâ??opponente avrebbe erroneamente riassunto dinanzi al giudice di pace. La mancata riproduzione del testo dellâ??ordinanza impedisce di verificare la presenza o lâ??assenza di tale indicazione, che si ricava per implicito soltanto dalle convergenti (sul punto della mancanza di siffatta indicazione) osservazioni contenute nella sentenza impugnata.
- 11. â?? Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione Ã" stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto Ã" gravata dallâ??obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 900,00 per compensi oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

DÃ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020

Campi meta



Massima: In tema di impugnazione di sentenze che pronunciano sulla competenza unitamente al merito, qualora l'impugnazione sia limitata alla sola pronunzia sulla competenza, l'unico mezzo di impugnazione ammesso \tilde{A} " il regolamento di competenza, a pena di inammissibilit \tilde{A} dell'ordinario ricorso per cassazione, neanche convertibile in regolamento ove proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o pubblicazione della sentenza.

Supporto Alla Lettura :

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Per risolvere una controversia in giudizio Ã" necessario individuare il giudice competente, e nella giurisidizione civile va individuato in base ai criteri di materia, valore e territorio. Quando la scelta operata dallâ??attore in ordine alla competenza Ã" oggetto di contestazione da parte delle altre parti in causa, si pone il problema di come risolvere tale questione. Innanzitutto lâ??incompetenza (art. 38 c.p.c.) va eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ciò vale qualunque sia il criterio contestato. In particolare se la contestazione riguarda la competenza per territorio, Ã" necessario indicare il giudice che si ritiene competente, in caso contrario lâ??eccezione di considera non proposta. Lâ??incompetenza Ã" rilevabile anche dâ??ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione e trattazione. Il provvedimento che decide sulla competenza può essere impugnato con regolamento di competenza:

- art. 42 c.p.c (regolamento di competenza *necessario*): mezzo di impugnazione dellâ??ordinanza che risolve solo la questione di competenza sollevata ai sensi dellâ??art. 38 c.p.c. senza pronunciarsi sul merito della causa;
- art. 43 c.p.c. (regolamento di competenza *facoltativo*): la questione viene risolta dal giudice insieme al merito, la parte puÃ² scegliere se impugnare il relativo provvedimento con istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari, se si intende contestare anche la pronuncia di merito (in caso di impugnazione ordinaria le altre parti restano in facoltà di avanzare lâ??istanza di regolamento di competenza).

Al pari del regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c), anche il regolamento di competenza consente di risparmiare tempo e attivit\(\tilde{A}\) processuali, poich\(\tilde{A}\)" offre la possibilit\(\tilde{A}\) di ricorrere direttamente alla Corte di Cassazione, per risolvere in via preventiva e definitiva, la questione relativa alla competenza. Ma a differenza del regolamento di giurisdizione, rappresenta un vero e proprio mezzo di impugnazione.